

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

“SPORTIVANDO”

Articolo 1

L'Associazione denominata “*Sportivando*”, Associazione sportiva dilettantistica è costituita quale Associazione di diritto privato ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice civile. L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2

L'Associazione ha attualmente sede in Trento. L'Associazione può istituire sedi secondarie locali a livello provinciale.

Articolo 3

L'Associazione non ha fini di lucro ed intende perseguire finalità sportive dilettantistiche nell'ambito del territorio della provincia autonoma di Trento.

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. L'associazione è apartitica ed opera per fini sportivi, sociali, culturali e ricreativi con l'obiettivo di divulgare la cultura e la pratica del tennis.

L'associazione si propone di:

- promuovere, praticare e diffondere le discipline legate al tennis inteso come mezzo di crescita e formazione psico-fisica e morale, finalizzato allo sviluppo del benessere psicofisico degli associati e degli individui in genere, mediante la gestione di ogni forma di attività motoria, agonistica e non, ricreativa, aggregativa, culturale e sociale;
- organizzare e partecipare a gare e manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive legate alla disciplina del tennis;
- studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica delle attività sportive legate al tennis;
- gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative delle diverse discipline sportive dilettantistiche del tennis;
- indire corsi di avviamento alla disciplina sportiva dilettantistica del tennis, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- istituire centri estivi ed invernali con finalità sportive legate alle finalità istituzionali,

- culturali, ricreative e del tempo libero;
- gestire campus e/o realizzare incontri finalizzati a promuovere e sviluppare il benessere psico-fisico dell'individuo nella sua integrità;
 - promuovere e realizzare progetti estivi di colonie (diurne e non) come sostegno e integrazione alle attività scolastiche;
 - organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero degli associati;
 - aderire in Italia ed all'estero a qualsiasi attività che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi istituzionali;
 - organizzare e promuovere convegni, congressi, rassegne cinematografiche, mostre (anche fotografiche), proiezioni cinematografiche, concerti e qualsiasi altra manifestazione sui temi inerenti le finalità dell'associazione;
 - organizzare e realizzare tavole rotonde, fiere, meeting, viaggi, corsi di formazione professionale, centri di studio ed addestramento nei settori sportivi legati al tennis e, più in generale, in quello educativo, ricreativo e culturale in genere;
 - organizzare corsi per i propri aderenti atti a qualificare e perfezionare le attività legate alla disciplina del tennis;

Tra le proprie finalità istituzionali qualificate l'associazione intende inoltre:

- promuovere, far conoscere e diffondere tutte le discipline sportive e culturali legate al tennis;
- favorire l'avvicinamento alle suddette attività sportive in particolare dei bambini e dei ragazzi;
- attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici e/o privati per contribuire alla realizzazione di progetti per attività sportive e del tempo libero;
- esercitare in via meramente marginale e senza scopo di lucro, ogni attività di natura commerciale ritenuta idonea a favorire e supportare l'attività istituzionale;
- promuovere e gestire percorsi formativi in ambito scolastico e accademico (anche, eventualmente, istituendo corsi di formazione per insegnanti e operatori sociali) sui temi inerenti le finalità dell'associazione.

L'associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva da parte di tutti in condizione di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l'elettività delle cariche associative. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

E', altresì, previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute, analiticamente documentate e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo.

L'associazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni e degli Enti di promozione cui si affilierà. S'impegna, inoltre, ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni e delle suddette Federazioni o Enti dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello Statuto e dei Regolamenti del Coni e delle suddette Federazioni o Enti nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Articolo 4

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone, fisiche e giuridiche, che accettano gli scopi fissati dallo statuto e che siano intenzionate a dare il proprio contributo sia personale che finanziario al perseguimento degli stessi.

Gli associati si distinguono in:

- Soci Fondatori, che sono coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- Soci Ordinari, che sono coloro i quali hanno richiesto di far parte della Associazione al fine di svolgere le attività previste dal presente Statuto;
- Soci Atleti, che sono coloro i quali svolgono una o più discipline sportive legate al tennis;
- Soci Onorari e/o Benemeriti, i quali sono nominati tali per particolari benemerenze acquisite nel settore dello sport e della cultura. La loro nomina, proposta dal presidente dovrà essere approvata e ratificata dall'assemblea dei soci;
- Soci sostenitori sono quelli che decidono volontariamente di versare una quota associativa annuale significativa.

Tutti gli associati hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- ricoprire le cariche associative;
- partecipare all'assemblea con diritto di voto.

Tutti gli associati maggiori d'età godono, pertanto, del diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. È previsto il principio del voto singolo.

Per ottenere l'ammissione come socio ogni aspirante dovrà presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo dichiarando, altresì, di aver preso visione dell'Atto Costitutivo e del presente Statuto e degli eventuali regolamenti e di accettarli incondizionatamente.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza sull'ammissione o meno dei richiedenti. Contro l'eventuale diniego di ammissione, motivato, l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria utile successiva alla comunicazione del diniego.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. Lo status di socio dà diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, del diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. A tutti i soci maggiorenni è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire le cariche sociali all'interno dell'associazione.

I soci sono tenuti all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti e dalle delibere regolarmente adottate dall'Associazione, alla partecipazione alla vita associativa, alle attività prescelte, alle riunioni ed alle manifestazioni promosse dall'Associazione. I soci sono tenuti a versare la quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili. I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci non potranno, in nessun caso, essere rimborsati.

Articolo 5

Gli associati cessano di far parte dell'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

L'associato che intende recedere dall'Associazione deve darne comunicazione scritta al Presidente entro 30 giorni dal termine di ciascun anno.

Decade l'associato che non abbia provveduto al pagamento della quota associativa annuale entro la scadenza prevista nei regolamenti.

Viene escluso l'associato che, con il suo comportamento, si sia posto in contrasto con le finalità e gli scopi dell'Associazione, oppure abbia fomentato dissidi e disordini tra gli associati. Il Consiglio Direttivo provvede all'esclusione dell'associato per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che

allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica, tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Contro il provvedimento di esclusione, che deve contenere le motivazioni, è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile successiva alla decisione del Consiglio Direttivo.

Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso. Egli può partecipare alle riunioni assembleari senza diritto di voto.

Articolo 6

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.

Articolo 7

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa rappresenta la totalità dei soci e le sue delibere vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti. Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli associati della medesima in regola con la quota associativa alla data dell'avviso di convocazione.

L'assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva il rendiconto/bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- delibera su eventuali regolamenti interni e relative variazioni;
- approva lo statuto e le sue modificazioni;
- nomina il Presidente;
- delibera la costituzione o partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio/rendiconto e tutte le volte che sia necessario, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri ovvero quando ne faccia domanda motivata almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente, ovvero da altra persona da nominare durante la seduta.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria

che straordinaria, può essere effettuata mediante avviso da affiggersi nella sede sociale ovvero, in alternativa, mediante comunicazione scritta da inviare, via posta ordinaria, posta elettronica, con un anticipo di 7 giorni tale da permettere la partecipazione all'assemblea. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino tutti gli associati.

Nell'avviso di convocazione, firmato dal Presidente dell'Associazione, devono essere indicati l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora fissati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria delibera invece sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno un terzo dei soci con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è normalmente presieduta dal Presidente dell'Associazione oppure in alternativa da persona da nominare durante la seduta. L'Assemblea vota per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea e raccolte in apposito registro numerato in ciascun foglio.

Nessuno socio può partecipare alla votazione su questioni concernenti i suoi interessi.

Articolo 8

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7, compreso il Presidente, eletti dall'assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprano il medesimo incarico o carica sociale in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non

colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno cinque giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dell'Assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell'associazione.

Per potersi candidare occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere soci dell'associazione;
- non avere riportato nell'ultimo quinquennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, da parte del CONI nonché delle Federazioni e degli Enti di promozione cui si affilierà o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.

Il venir meno, nel corso del mandato, anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l'immediata decadenza della carica.

I consiglieri vengono eletti dall'assemblea. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei membri del Consiglio decada dall'incarico, l'assemblea può provvedere alla sua sostituzione ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati dimissionari.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere i programmi delle attività sociali previste dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- predisporre lo schema di bilancio;
- nominare al proprio interno il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- nominare i soci benemeriti;
- deliberare circa la sospensione e l'esclusione dei soci;
- pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive;
- fissare la quota annuale di adesione all'Associazione;
- approva i programmi tecnici dell'Associazione;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'assemblea dei soci.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per video conferenza o

conferenza via Internet, a condizione che tutti i consiglieri possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti a mezzo telefax o per via telematica; ferma restando comunque la necessità della contestualità tra esame delle materie trattate e relativa deliberazione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto.

I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario, vengono sottoposti alla approvazione del Consiglio stesso nella riunione successiva e conservati agli atti.

Articolo 9

Il Presidente, eletto dall'Assemblea dei soci, ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'assemblea dei soci, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio; coordina le attività dell'Associazione; è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso alla Associazione; firma ogni atto autorizzato dal Consiglio stesso. In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Articolo 10

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito:

- dal Fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro versati dai soci all'atto di costituzione dell'Associazione;
- dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le risorse economiche per il funzionamento dell'Associazione e per lo svolgimento delle sue attività derivano da:

- quote e contributi degli associati;

- quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- eredità donazioni e legati;
- contributi dello Stato delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di Enti e organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti per la realizzazione dei fini istituzionali.

Articolo 11

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto/bilancio annuale dell'associazione dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale. Il rendiconto dovrà essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Articolo 12

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esponenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio deve essere devoluto ad altra associazione sportiva dilettantistica o comunque a fini sportivi o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.

662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 13

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto o nel Regolamento redatto dal Consiglio Direttivo in conformità ai principi statutari, valgono le norme del Codice Civile e le norme stabilite dal CONI e dalla Federazione o Ente di Promozione sportiva di appartenenza, nonché le norme previste dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n.289.